

HEIGHTENED DUE DILIGENCE 231¹
STANDARD VOLTI A PREVENIRE REATI DA PARTE DELLE TERZE PARTI

CHECK LIST DI OVER COMPLIANCE²
LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE “DA CONDOTTA DELL'EXTRANEUS”

CONTROLLI	CHECK AZIENDALE	CHECK ODV
Standard Universali/Questioni di Sostenibilità/Strumenti IA		
Adozione - unitamente al Codice Etico - di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.		
Adozione di un sistema disciplinare ed applicazione di meccanismi sanzionatori <i>ad hoc</i> alle terze parti dimensionati alle previsioni e condizioni contrattuali in essere.		
Disegnare l'infrastruttura del parco fornitori: catalogazione per mono-fornitura e fornitura multipla ³ .		

¹ **Fonti:** Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08); Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica, Prefettura Milano 2024; Il processo di implementazione dei fattori ESG nelle PMI, CNDCEC, Gennaio 2025; Modello 231 e Fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione, CNDCEC, Luglio 2024; I fattori ESG nella valutazione d'azienda: la costruzione della base informativa, CNDCEC, Luglio 2024; Sostenibilità e Fattori ESG, ODCEC Torino 2023; Il Modello di organizzazione, gestione e controlli ex d.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM, Commissione di studio Compliance e MOG d.lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM, CNDCEC, Ottobre 2023; La prevenzione dei reati informatici: rischi 231, data protection e misure di compliance, AODV 2023; Linee di indirizzo per l'applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro per l'industria chimica, INAIL 2022; Codice antimafia per le imprese, Pier Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca, Donato Masciandaro; Codice di comportamento delle imprese di costruzione, ANCE 2022; Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Confindustria, Giugno 2021; Managing third-party risks? Here's how a holistic approach can help", World Economic Forum (WEF) 2021; Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell'estensione del D.Lgs. 231/2001 ai reati contro l'ambiente, FISE ASSOAMBIENTE, 2020; Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, AODV 2023; UNI ISO 45001; SA8000; La compliance ex D. Lgs. n. 231/2001 e i reati tributari, AODV, 2020; Manuale - Compliance 231 - Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore, Capitolo II Settore delle nuove tecnologie, Giuseppe Vacago, Gruppo24Ore, 2020; Attività dell'Organismo di Vigilanza e reati di cui all'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001 - Reati Ambientali -, AODV 2017; Il Sistema di Gestione ISO14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali, ASSOLOMBARDA, 2013; Prima del “Modello 231 - Ambiente”, Linea Guida di Unindustria Pordenone per una conformità razionale in materia ambientale, Maggio 2013; Guida alla selezione dei fornitori di servizi analitici, Federchimica 2012; La catena produttiva e l'analisi del rischio di violazione della intellectual property, Roberto De Sortis, Brand Protection Advisor – Convey S.r.l., in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2010; Criminal Compliance e nuove tecnologie, Luca D'Agostino, Diritto Penale Contemporaneo 2023; AI per il procurement, come l'innovazione rende più efficiente la supply chain, <https://www.agendadigitale.eu/procurement/ai-procurement-efficienza-sostenibilita-innovazione/>, Agenda digitale 17 dicembre 2024; I vantaggi dell'intelligenza artificiale nella supply chain, <https://www.oracle.com/it/scm/ai-supply-chain/>, Joseph Tsidulko, Oracle 11 gennaio 2024; <https://www.ibm.com/it-it/think/topics/ai-in-procurement>, Teaganne Finn, Amanda Downie, IBM Luglio 2024; La tutela offerta dal modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nella gestione dei fornitori e il rischio caporalato: alcune riflessioni sui recenti provvedimenti riguardanti alcune note case di moda, Maurizio Bortolotto-Andrea Casiraghi, Davide Berti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2024; I percorsi virtuosi della governance: strategie di controllo sugli appalti per una catena di valore sostenibile, Marcella Vulcano, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2024; Normal organizational wrongdoing? Grandi imprese e devianza organizzativa, Maurizio Catino, Sistema Penale 2024.

² In questi termini “...sul nuovo ruolo del Modello di organizzazione...”, v. Responsabilità delle Società - Il Sistema 231 tra norma e diritto vivente, Stefano Putinati e Alessandro Keller, Cap. 12/Par. 12.4, Pacini Giuridica, 2024.

³ **Mono-fornitura:** In questo caso ci troviamo in una condizione in cui, c'è la presenza di know-how specifico o di barriere brevettuali che impediscono la possibilità di trovare sul mercato un fornitore alternativo; il livello di prestazione offerto è ritenuto eccellente, questo preclude la possibilità di trovare un fornitore alternativo. Altri elementi che caratterizzano la mono-fornitura sono una dimensione degli ordinativi talmente piccola, rispetto al mercato della fornitura di quel prodotto o servizio, o rispetto ai clienti di quel medesimo mercato, che rende inopportuno dividere lo stesso fra più fonti o la ricerca, attraverso la centralizzazione e concentrazione sulla singola fonte, di economie di acquisto o la semplificazione della gestione della logistica e delle consegne. In questo caso, spesso la strategia da parte dell'organizzazione è la ricerca di maggiore cooperazione da parte del fornitore, molto più propenso a investire nel rapporto se tutto il business dell'impresa cliente gli viene affidato, concentrando però al contempo alcuni rischi di tipo tattico operativi. **Fornitura multipla:** ha la sua ragion d'essere nella ricerca di un elevato livello di competizione tra le fonti (arena competitiva), al fine di stimolare la continua ricerca della migliore prestazione, alla quale legare le quantità di acquistato più consistenti, e di mantenere attraverso il confronto (benchmark) il controllo delle prestazioni stesse. Questo garantisce all'azienda la possibilità di innovare continuamente il gruppo di fornitori, che evolve nel tempo includendo nuove aziende ed eliminando quelle meno performanti e la riduzione del rischio che eventi straordinari, come scioperi, incidenti o catastrofi naturali, possano costituire una causa di arresto della produzione per l'impresa cliente e a garantirsi l'indipendenza dal fornitore, mantenendo una o più alternative attive. A livello produttivo questo permette l'ottenimento di un elevato livello di elasticità, intesa come flessibilità ai volumi, garantita dall'allocazione (o dalla riduzione) delle quantità non previsti in piccole quote su più fonti e a gestire l'insufficienza di capacità produttiva di un singolo fornitore a fronte del fabbisogno aziendale.

Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria.		
Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.		
Introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno.		
Impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal Decreto 231.		
Adozione di una politica per evitare ritardi di pagamento.		
Utilizzo di criteri sociali e ambientali per la selezione dei fornitori.		
Esame e valutazione delle prestazioni sociali e ambientali dei fornitori.		
Valutazione della "vulnerabilità" dei fornitori.		
Valutazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori (se rilevante, di aggregati per categorie).		
Valutazione circa l'esistenza di contenzioni con i fornitori.		
<i>Aging</i> dei debiti.		
Valutazione circa l'adozione di interventi di efficienza energetica, utilizzo di fonti di energia rinnovabili, adozione di eventuali iniziative di riciclo, riutilizzo o recupero dei materiali coinvolti nel processo produttivo e, in generale, sull'adozione di azioni che siano rispettose dell'ambiente circostante.		
Controllo e verifica della catena produttiva, anche da parte di un ente terzo, relativi ai seguenti ambiti: ■ ambiente di lavoro malsano; ■ presenza di minori; ■ presenza di donne incinta; ■ presenza di personale non regolarmente assunto; ■ presenza di personale assunto part-time che svolge orari full-time; ■ presenza di personale che non percepisce uno stipendio sufficiente e/o i contributi previdenziali.		
Ai fini della verifica degli impegni contrattuali formali e sostanziali, l'ente deve prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile. Svolgimento di specifiche due diligence/audit presso i propri fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme previste dalla legge.		
Definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence/audit e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti da parte delle terze parti.		

Integrazione dell'<i>LA</i> nel SCI per rendere più efficaci i flussi di comunicazione, il reperimento di informazioni, le verifiche ed il processo decisione in ambito fornitori attraverso: ▪ l'automazione delle diverse fasi del procedimento; ▪ l'aumento dell'efficienza grazie all'utilizzo di algoritmi di <i>machine learning</i>; ▪ l'ottimizzazione dei <i>workflow</i>; ▪ la raccolta e l'elaborazione di informazioni rilevanti, durante le relazioni con i fornitori, nell'ambito delle gare e anche nei processi di back end: <i>insight</i> più approfonditi; ▪ il bilanciamento dell'inventario; ▪ l'analisi dei dati, che consente di migliorare le previsioni, la governance dei processi, le decisioni strategiche, con benefici impatti sul proprio business; ▪ il monitoraggio delle merci fisiche in ogni passaggio; ▪ il miglioramento della sostenibilità in termini di riduzione dell'impatto ambientale, del consumo energetico e di produzione eccessiva.		
Implementazione di soluzioni <i>LA based</i> tra cui: ▪ piattaforme basate su IA per la gestione dei processi documentali, tra cui quelli legati all'approvvigionamento, capaci di svolgere in modo intelligente e automatizzato attività come gestire la documentazione degli ordini elettronici o le fatture elettroniche; ▪ strumenti di data analysis, necessari per la raccolta e l'analisi di big data, al fine di individuare lacune e punti di forza dei processi di approvvigionamento; ▪ soluzioni di analisi predittiva, che servendosi di algoritmi di machine learning permettono di estrarre valore dalle informazioni aziendali e realizzare modelli di previsione della domanda di mercato, in modo da consentire di orientare al meglio le proprie scelte; ▪ software per gestire i fornitori, di supporto nel migliorare i rapporti con gli attori della supply chain, monitorare prestazioni e andamenti e il rispetto degli standard; ▪ assistenti virtuali e chatbot che possano usufruire di un algoritmo di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), per fornire un aiuto rapido e diretto a lavoratori e fornitori che cercano risposte; ▪ dispositivi e sensori <i>Internet of things</i> installati nell'infrastruttura di storage e trasporto.		

Esempi di <i>LA</i> nell'approvvigionamento: ▪ l'<i>Intelligent sourcing</i> è una piattaforma di approvvigionamento basata sull'intelligenza artificiale creata per analizzare il database di un fornitore e gestire i dati storici. L'obiettivo è fornire tendenze di mercato e aiutare l'organizzazione a trovare i fornitori giusti per soddisfare esigenze specifiche di approvvigionamento e contribuire a costruire relazioni più solide con i fornitori; ▪ il rilevamento degli errori utilizza l'IA per rilevare automaticamente un errore prima che si verifichi e può prevenire interruzioni del workflow a velocità record. L'AI è in grado di rilevare frodi, irregolarità di conformità e potenziali rischi durante l'intero ciclo di vita della supply chain; ▪ gli <i>analytics</i> predittivi sono algoritmi IA che raccolgono i dati storici di vendita e le tendenze di mercato e li analizzano per generare previsioni della domanda. Gli analytics predittivi possono anche analizzare fattori esterni, come le condizioni meteorologiche o gli indicatori economici, come parte della propria analisi; ▪ l'analisi automatizzata dei contratti è uno strumento di gestione dei contratti basato sull'intelligenza artificiale in grado di analizzare automaticamente un contratto ed estrarre i fatti e le informazioni più importanti in tempo reale. Lo strumento automatizzato di analisi dei contratti segnala i potenziali rischi e i problemi di non conformità prima che raggiungano un utente; ▪ l'elaborazione automatizzata degli ordini d'acquisto è uno strumento basato sull'IA che estrae informazioni dagli ordini d'acquisto, che sono un documento critico che formalizza l'accordo tra l'acquirente e il venditore, e automatizza il processo di creazione e gestione; ▪ la gestione del rischio dei fornitori utilizza l'intelligenza artificiale automatizzando e analizzando le informazioni sui fornitori prima che si verifichino problemi. La gestione del rischio dei fornitori con intelligenza artificiale può rilevare modelli e anomalie nascosti e può aiutare le organizzazioni a mitigare i potenziali rischi che potrebbero rallentare le operazioni di approvvigionamento; ▪ l'estrazione dei dati delle fatture si riferisce all'uso dell'IA nei team di contabilità fornitori per estrarre i dati dalle fatture attraverso un processo automatizzato in pochi secondi. Le organizzazioni che non utilizzano sistemi source-to-pay o altre tecnologie avanzate potrebbero trovare questa soluzione valida.		
Selezione delle Terze Parti		
Nella selezione di terze parti, adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence/verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance, gli aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q (ove applicabili) e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria.		

Obbligo di richiedere al fornitore copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'anno precedente rispetto alla procedura di selezione.		
Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta).		
Previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga.		
Previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati.		
Definizione delle modalità e dei criteri di approvazione delle <i>vendor list</i> .		
Inclusione nella <i>vendor list</i> delle aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i seguenti criteri: a. trasparenza delle procedure di selezione; b. pari opportunità di accesso; c. professionalità; d. affidabilità; e. economicità. Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.		
L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione nella lista.		
L'esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista: può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei medesimi.		
Nell'ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l'impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.		
La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale.		
Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.		
È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti di rapporto.		
Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.		
Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto, l'attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati.		
Se l'impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo).		
La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.		

In caso di procedure competitive, definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali.		
Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività.		
Definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.		
Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.		
Definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extrabudget.		
Definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.		
Istituire un 'comitato valutazione fornitori' che decida sulla aggiudicazione delle gare di appalto o procedure di affidamento costituito da plurimi soggetti e plurime funzioni per eliminare sacche di discrezionalità nella scelta dei fornitori e prevenire ipotesi corruttive.		
Negoziiazione e Gestione del Contratto con le Terze Parti		
Nella negoziazione dei contratti con i fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: • i criteri e le modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.		
Svolgere attività di controllo volte a valutare la congruità delle tariffe offerte/ praticate dalle controparti fornitrici in termini di sostenibilità della commessa nel tempo e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL nazionale rispetto al livello di riferimento di ciascun lavoratore.		
Individuazione della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati.		
Definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto.		
Nei contratti con i fornitori, verificare: i) inserimento di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.		
Adottare e attuare uno strumento normativo o organizzativo che definisca modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti.		

Definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione (in merito alla valutazione/classificazione dei fornitori, il primo punto dello standard di controllo si considera rispettato qualora sia adottato e attuato uno strumento normativo che definisca classi omogenee di fornitori/operatori “valutati/classificati” d’ufficio).		
In caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale (requisiti di carattere generale, morale e tecnico-professionali devono essere valutati anche con riferimento a eventuali subappaltatori) degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza.		
Espressa richiesta ai propri fornitori di indicare, in relazione alla specifica commessa, il nominativo di eventuali sub appaltatori a cui è stata affidata l’esecuzione di parte di essa. Previsione di una clausola che vincoli il fornitore ad effettuare un’attenta qualifica dei sub appaltatori, in maniera tale da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso subappalti con realtà imprenditoriali che comportino condizioni di sfruttamento dei lavoratori.		
Nella gestione delle attività da parte di terze parti, adozione di uno ovvero più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: • l’inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le <i>best practice</i> di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. • la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto, da parte del terzo, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate.		
Considerare i seguenti elementi ritenuti dalla giurisprudenza indici di contratti di appalto “simulati”: ▪ la durata, trattandosi di entità generalmente a vita breve che si avvicendavano nel tempo (circa due anni); ▪ la transumanza dei lavoratori da una società all’altra; ▪ la ricorrenza di prestanome quali rappresentanti legali; ▪ la ricorrenza delle sedi legali e riconducibilità alle medesime compagini gestionali (link oggettivi e soggettivi); ▪ la sistematica omissione di versamenti I.V.A.; ▪ l’ingente forza lavoro a fronte di flussi di contributi previdenziali esigui; ▪ l’assenza di rischio di impresa in capo agli appaltatori, in quanto gli appalti erano da un punto di vista economico completamente gestiti dal committente; ▪ l’assenza di procedure di qualificazione e assegnazione degli appalti che causavano sacche di discrezionalità negli affidamenti alimentando fattispecie corruttive, ossia dazioni di denaro da società fornitrici a oggetti apicali della società committente.		

Standard Settori Speciali		
Ambito Salute & Sicurezza		
Verificare l' idoneità tecnico professionale dei fornitori attraverso la richiesta di: ■ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA); ■ Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC; ■ Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi; ■ Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL); ■ Patente a crediti per l'edilizia; ■ DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); ■ Polizza RC.		
Nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, la verifica dell' idoneità tecnico professionale dei fornitori/terze parti dovrà essere effettuata con le modalità in modo differente a seconda si tratti di un'impresa o di un lavoratore autonomo. <u>Impresa</u> ■ Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ■ Piano operativo di Sicurezza (P.O.S); ■ Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); ■ Dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/08; ■ Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); ■ Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine; ■ Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I); ■ Nomine e attestati per le figure di RSPP, Preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso; ■ Documentazione relativa ad ogni lavoratore operante in cantiere.		
<u>Lavoratore autonomo</u> ■ Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; ■ Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); ■ Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine; ■ Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I); ■ Attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08; ■ Idoneità sanitaria, ove espressamente prevista dal D.Lgs 81/08.		
Invio da parte del fornitore della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria del personale impiegato nell'esecuzione del contratto e l'adeguatezza tecnica dei macchinari che verranno utilizzati per l'esecuzione dell'incarico. La verifica potrà essere realizzata mediante l'acquisizione di un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante.		
Possesso da parte del fornitore della certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della sicurezza adottato ovvero di MOG asseverati.		

Adesione ad un programma volontario come <i>Responsible Care</i> che testimoni l'impegno in tema di salute e sicurezza.		
DUVRI e verifica dei seguenti contenuti minimi: ■ descrizione dell'Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell'appalto; ■ descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori; ■ identificazione di percorsi e/o locali a disposizione dell'Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.); ■ valutazione dei rischi di interferenza nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali); ■ cronoprogramma delle attività che evidenzia: - le attività oggetto dell'appalto; - le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività; - le attività lavorative omogenee per rischio; - gli esecutori delle attività. ■ organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; ■ computo estimativo dei costi della sicurezza; ■ coordinamento delle fasi lavorative.		
Analizzare i dati di incidentalità del fornitore destinato ad operare in cantiere attraverso la presenza nel dossier del fornitore di una dichiarazione del fornitore e delle eventuali segnalazioni negative provenienti dai cantieri nei quali il fornitore è stato utilizzato.		
Nel coordinamento con gli appaltatori, prendere in considerazione la segnalazione di pericoli tra organizzazione e appaltatori, il controllo dell'accesso dei lavoratori alle aree pericolose e le procedure da seguire in caso di emergenza.		
Specificare in che modo l'appaltatore coordina le proprie attività con i processi del sistema di gestione per la SSL dell'organizzazione (per esempio quelli utilizzati per controllare l'ingresso, per l'accesso agli spazi confinati, la valutazione dell'esposizione e la gestione della sicurezza dei processi) nonché per la segnalazione degli incidenti.		
Verificare che gli appaltatori siano in grado di svolgere i propri compiti prima di avere permesso a procedere con il loro lavoro, verificando per esempio che: a) le registrazioni delle prestazioni in termini di SSL siano soddisfacenti; b) i criteri di qualificazione, di esperienza e competenza per i lavoratori siano specificati e siano stati osservati (per esempio tramite la formazione); c) le risorse, le attrezzature e le operazioni di preparazione al lavoro siano adeguate e pronte per lo svolgimento del lavoro stesso.		
Valutare, oltre gli aspetti di costo, i seguenti fattori: ■ le implicazioni legali per l'impresa, in caso di incidenti e danni causati dai fornitori; ■ la possibilità di valutare secondo criteri di salute e sicurezza il fornitore o prodotti o servizi erogati, prima della ricezione (ad esempio, attraverso questionario o audit); ■ l'evidenza di una valutazione di terza parte, resa mediante una certificazione secondo la UNI ISO 45001.		

Verificare altresì: - ai fini di una successiva revisione della qualifica del fornitore l'evidenza di un'azione correttiva conseguente a una insoddisfacente prestazione; - prima del loro utilizzo che attrezzature, installazioni e materiali siano sicuri per l'uso assicurando che: - le specifiche di fornitura siano rispettate e le attrezzature collaudate; - le installazioni siano messe in servizio e collaudate in modo che funzionino come da progetto; - i materiali siano forniti secondo le specifiche concordate a livello contrattuale; - sia fatta la necessaria formazione e l'addestramento al loro utilizzo sicuro, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dalla normativa.		
Verificare ed implementare i controlli di cui sopra per: - un nuovo fornitore; - un nuovo prodotto o servizio di un fornitore abituale; - un fornitore risultato carente nelle prestazioni in tema di salute e sicurezza.		
Stabilire un metodo formalizzato e tracciabile per comunicare lamentele al fornitore circa incidenti o il persistere di prestazioni insoddisfacenti, stabilirne le cause e definire l'azione correttiva appropriata con rinvio al sistema disciplinare in caso di inadempimenti ovvero ritardi oltre soglia.		
Ambito Ambiente		
Ai fini della prevenzione dei reati ex Decreto 231, l'azienda dovrebbe sviluppare una serie di attenzioni specifiche affinché i fornitori abbiano: - identificato e conoscano gli adempimenti connessi alla normativa ambientale applicabile all'attività; - sviluppato capacità di assicurare la propria conformità alle prescrizioni derivanti dalla normativa ambientale applicabile, incluse le autorizzazioni e le prescrizioni ivi contenute; - adottato procedure che consentono il rispetto di tali requisiti nel tempo, nonché per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili e agli altri requisiti derivanti contratti o da accordi volontariamente sottoscritti (in termini operativi, ciò significa garantirsi che i fornitori risultino conformi al vaglio del sistema di controlli messo in atto dall'azienda in tema di prevenzione dei reati ambientali, attraverso la formalizzazione di tutti gli impegni necessari ad ottenere tale garanzia).		

Valutare l'implementazione ed attuazione di: ▪ procedure di qualifica e controllo dei Fornitori e Appaltatori (una sorta di “DUVRI ambientale”, documento di valutazione dei rischi interferenziali) e subappalti a cascata (autorizzazioni al subappalto andrebbero sempre previste e andrebbe verificata la congruità dei costi). Può essere opportuno evidenziare che i “costi ambientali” non sono soggetti a negoziazioni al ribasso. ▪ responsabilità “solidale” del Committente: “piccoli fornitori” (piccole imprese o artigiani) possono combinare “grossi guai ambientali” esponendo a gravi rischi l'Appaltante, sia di carattere patrimoniale che giudiziario. È opportuno che ogni Fornitore sia in possesso di adeguate coperture assicurative per danni, fermo produttivo ecc. ▪ approfondimenti di carattere legale (mediante un “civilista” con esperienza in vertenze con compagnie assicurative o con un broker assicurativo o un Risk manager) sulle specifiche assicurative delle polizze. In caso di polizze mal scritte o mal negoziate è possibile andare incontro a cattive sorprese. Ciò può essere opportuno, se possibile, soprattutto in caso di inquinamenti pregressi (problemi delle retroattività delle coperture) ed aspetti legati a polizze insolite di Aziende andati in crisi. ▪ una protezione assicurativa per episodi di inquinamento: accaduti nel passato anche a carico di precedenti gestioni (e società) del sito dovuti ad episodi di emergenza ambientale (es. rottura improvvisa di un serbatoio di lubrificante) dovuti ad episodi di inquinamento strisciante (es. perdita di una goccia al giorno per 30 anni da un serbatoio di lubrificante) dimensionamento opportuno dei massimali in polizza, anche in base al recettore (es laguna di Venezia o zone SIC/ZPS). ▪ un presidio inerente ai seguenti parametri/aspetti nella procedura di scelta del consulente ambientale e del laboratorio di analisi: - i rapporti andrebbero regolati mediante incarichi scritti con chiara definizione dell'oggetto della consulenza o della prestazione; - congruità economica dei contratti. L' Ufficio acquisti o chi per esso deve avere un criterio di valutazione della congruità del prezzo / servizio; - laboratori accreditati per la metodologia analitica specifica e certificazioni di qualità nel prelievo che garantisca la rappresentatività del campione alla realtà oggetto di misura (scarico, emissione, fango, ...); - curriculum dello studio o dei professionisti; - protezione assicurativa in essere anche per le colpe professionali dei consulenti o del laboratorio; - turnazione o rotazione dei fornitori di servizio e di consulenza al fine di evitare appiattimenti e convergenze inopportune; - sconsigliato che lo smaltitore (o recuperatore) o il trasportatore o l'intermediario effettui l'analisi del rifiuto al posto o per conto del produttore; - sconsigliato che la classificazione, l'attribuzione del codice CER e conseguentemente la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto sia stata fatta dal trasportatore o dallo smaltitore/recuperatore in sede di asporto;		
--	--	--

- fornire copia delle autorizzazioni ambientali e delle prescrizioni ivi contenute a chi viene affidato il controllo analitico degli inquinanti per il rispetto della periodicità ivi prevista, dei metodi e di quant'altro; - fornire copia delle schede di sicurezza aggiornate delle sostanze e delle miscele (o "preparati") impiegati nel ciclo produttivo (si può valutare di fornire l'"estratto" della valutazione del rischio chimico) ai laboratori che effettuano la caratterizzazione dei rifiuti. Ciò anche in riferimento all'attribuzione del codice "H14" di pericolosità per l'ambiente; - opportuno prevedere clausole di riservatezza nei contratti con divieto di cessione del contratto se non autorizzato. Nella qualificazione dei laboratori come fornitori di servizi analitici inerenti al monitoraggio ambientale, per quanto concerne gli aspetti tecnici, diventano importanti i seguenti elementi di valutazione: ■ il possesso di un accreditamento conforme ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per un numero adeguato di prove, sufficiente a soddisfare i requisiti del Committente; ■ la strumentazione in dotazione; ■ i riscontri su precedenti forniture di prestazioni simili; ■ gli eventuali riscontri di altri utilizzatori; ■ i risultati di verifiche ispettive condotte presso il fornitore; ■ la conformità del prodotto/servizio alle norme/leggi che disciplinano il servizio (iscrizioni ad albi professionali, ecc.). Il procedimento di qualifica può essere strutturato in una serie di verifiche: a) delle informazioni di carattere generale fornite dal laboratorio (certificato di accreditamento ed elenco prove, elenco apparecchiature, organizzazione e numero di risorse disponibili, tempi di intervento e di restituzione dei risultati); b) del Sistema Qualità presente nel laboratorio; (nel caso si tratti di prove non eseguite abitualmente dal laboratorio e in mancanza di procedure assodate e quindi di metodi di prova accreditabili, è necessario verificare che il fornitore utilizzi metodi convalidati presso il proprio laboratorio o attraverso prove interlaboratorio "ad hoc"); c) che i programmi QA/QC in essere presso il laboratorio siano confacenti alle specifiche di fornitura (va preliminarmente indicata la tipologia e la frequenza dei campioni di controllo QA/QC, per lotto di campioni in analisi); d) delle competenze del laboratorio, attraverso l'incarico di eseguire un'analisi su un materiale di riferimento con caratteristiche note solo al Committente; e) mediante audit tecnico presso il laboratorio (è necessario possedere le adeguate competenze, diversamente è opportuno affidare tale attività ad un consulente esterno qualificato); f) che il laboratorio disponga di procedure documentate per il riesame del contratto e per il coordinamento delle relative attività; g) delle capacità del laboratorio di eseguire il volume di lavoro richiesto, in un intervallo di tempo stabilito.		
---	--	--

La valutazione deve tener conto del numero degli strumenti, del numero degli operatori presenti nel laboratorio e dei tempi di esecuzione delle analisi e dei relativi controlli di qualità richiesti. Rispetto ai punti a) - g), nel caso delle analisi di controllo qualità o monitoraggio ambientale, la procedura di qualificazione dovrebbe utilizzare un approccio diverso a seconda che si tratti di un laboratorio: 1. accreditato ai sensi dell'UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per tutte le prove d'interesse; 2. accreditato ai sensi dell'UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per prove diverse da quelle d'interesse; 3. certificato UNI EN ISO 9001; 4. senza accreditamento e certificazione.		
Diversi sono gli strumenti e le modalità attraverso cui l'azienda può richiedere ai terzi di garantire la conformità al proprio sistema di controlli, fra cui: ■ la sottoscrizione del Codice Etico (e della Politica Ambientale laddove questa venga formalmente riconosciuta dal Modello 231 quale documento cardine dei principi aziendali in materia ambientale); ■ la qualifica dei fornitori e la loro valutazione periodica; ■ l'utilizzo di regole contrattuali specifiche; ■ lo svolgimento di attività specificamente richieste (da svolgere periodicamente o ad hoc); ■ la fornitura di documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti che il fornitore dichiara di possedere in sede di qualifica o contrattuale, ovvero l'evidenza degli impegni assunti in tale sede (ad esempio l'evidenza documentale della formazione erogata ai propri dipendenti sul corretto svolgimento delle proprie mansioni in conformità agli adempimenti legislativi); ■ l'adozione di regole di "ingaggio" e di comunicazione, che impegnino il fornitore a comunicare tempestivamente all'azienda situazioni di possibile non conformità o di rischio (si pensi, a titolo di esempio, alle tempistiche previste dalla legge in merito al ritiro ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti, rispetto alle quali l'azienda può tutelarsi prevedendo contrattualmente che il fornitore la informi tempestivamente in merito a qualsiasi situazione che possa prefigurare il mancato rispetto di tali tempistiche. Più in generale, l'azienda può impegnare il fornitore a comunicarle qualsiasi vicenda modificativa della propria organizzazione che possa in qualche modo interessare il rapporto tra le parti (es.: cambiamenti di ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda fornitrice); ■ lo svolgimento di controlli diretti e indiretti.		

Formalizzazione di “clausole ambientali” nei contratti con i propri fornitori: la sottoscrizione degli impegni da parte dei terzi dovrà comprendere sia clausole generali di rispetto della conformità alla legislazione ambientale applicabile, sia requisiti ed adempimenti specifici. Esempi di clausole ambientali: 1) Il fornitore di beni deve essere conforme a tutta la normativa e legislazione applicabile in materia di ambiente ed agli eventuali altri impegni sottoscritti, ed essere in grado di: - dimostrare di aver identificato e di conoscere le implicazioni connesse alla legislazione ambientale ad esso applicabile; - fornire tutta la documentazione attestante il rispetto della conformità legislativa, inclusi i permessi e il rispetto dei limiti da questi sanciti; - dimostrare di avere delle procedure che gli consentono il continuo rispetto di questi requisiti; - disporre di procedure per la periodica valutazione della conformità alla legislazione applicabile e agli altri impegni sottoscritti, così come per identificare i requisiti connessi a nuovi adempimenti legislativi connessi alla propria attività ai fini di un loro tempestivo soddisfacimento; - aver svolto una valutazione del rischio al fine di identificare tutti i propri processi e attività che possono implicare rischi potenziali di non conformità legislativa, e di aver adottato adeguate misure per la prevenzione di tali rischi. (Parte di) questa valutazione del rischio può essere tratta da documentazione interna redatta ai fini della conformità alla legislazione esistente. 2) Il fornitore deve comunicare all'azienda entro massimo 48 ore: - qualsiasi modifica, cambiamento o aggiornamento relativo alle autorizzazioni e/o ai permessi, fornendo copia della nuova documentazione rilasciata dalle autorità competenti; - le evidenze inerenti controlli e ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di infrazione, le azioni svolte o pianificate in accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa; Il fornitore deve altresì comunicare all'azienda qualsiasi incidente o emergenza ambientale entro massimo 24 ore dal suo accadimento, e le misure adottate per la gestione e risoluzione dell'evento.		
Elaborazione di un “profilo di rischio” ad hoc dei propri fornitori, finalizzato ad individuare le categorie più sensibili fra questi, e all'adozione delle misure di tutela in chiave 231 più idonee per ciascuna categoria (non tutti i fornitori di un'azienda sono ugualmente “sensibili” rispetto alla possibile commissione di reati ambientali ex Decreto 231. È evidente, infatti, che le possibilità di commissione di tali reati, le modalità di interazione con l'azienda e la gravità delle relative conseguenze variano a seconda della tipologia di attività svolta e di servizio prestato dai soggetti terzi. Fra i parametri di tale valutazione, possono ricomprendersi naturalmente tutte quelle variabili esplicative della natura del rapporto fra l'azienda e il fornitore in relazione alla possibile commissione di reati ambientali: si pensi, anzitutto, alla criticità del settore di appartenenza (es: trasporto e smaltimento dei rifiuti, analisi di laboratorio), ma anche alla maggiore criticità attribuibile, in termini generali, ai fornitori di servizi rispetto ai fornitori di beni, agli appaltatori rispetto ai subappaltatori).		

Valorizzazione del Sistema di Gestione Ambientale verificando l'implementazione dei seguenti punti di forza ISO14001/EMAS nella gestione dei rapporti con i soggetti della filiera: - Politica Ambientale: deve essere comunicata a tutti coloro che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa; - Aspetti ambientali: devono essere considerati gli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi su cui l'organizzazione può esercitare un'influenza, tra cui: "prestazione ambientale e prassi in uso presso fornitori e appaltatori"; - Risorse, ruoli, responsabilità e autorità: devono essere comunicati al personale che lavora per conto dell'organizzazione le responsabilità chiave e i ruoli definiti all'interno dell'organizzazione; - Competenza, formazione e consapevolezza: è necessaria la garanzia che qualsiasi persona che esegua per conto dell'organizzazione compiti che possono causare impatti ambientali abbia acquisito la competenza necessaria (istruzione, formazione, training, esperienza); - Controllo operativo: sono necessarie procedure concernenti aspetti ambientali significativi di beni e servizi utilizzati. È richiesta la comunicazione a fornitori e appaltatori dei requisiti ad essi applicabili; - Registrazioni: tra le registrazioni ambientali da tenere sotto controllo vi sono anche quelle relative alla formazione e alla qualificazione di fornitori e appaltatori.		
Richiesta dei seguenti documenti utili al presidio delle attività svolte dai fornitori: - Copia del certificato ISO 14001 o EMAS in corso di validità; - Copia della Politica ambientale e degli altri eventuali documenti ufficiali connessi all'adozione del Sistema di Gestione Ambientale; - Procedure per il monitoraggio, l'aggiornamento e la periodica valutazione della conformità legislativa e il suo mantenimento; - Copia delle autorizzazioni ambientali e delle relative prescrizioni rilasciate dalle autorità competenti; - Copia degli eventuali impegni volontari sottoscritti in materia ambientale; - Copia delle valutazioni di rischio ambientale svolte; - Copia delle polizze assicurative sottoscritte a copertura dei rischi ambientali; - Copia dei piani dei controlli previsti dalle autorizzazioni e dai permessi e della documentazione prodotta in accordo con le prescrizioni in essi contenute (es. analisi periodiche delle emissioni, degli scarichi idrici, ...); - Rapporti di audit ambientale, rapporti di non conformità e delle relative azioni preventive e correttive intraprese per la loro risoluzione, con riferimento in particolare al rispetto della conformità legislativa.		
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero l'utilizzo, del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.		
Le verifiche preliminari e/o periodiche sui fornitori potrebbero avere ad oggetto, tra l'altro, il tipo di manodopera usata dal fornitore ovvero la comparazione dei prezzi offerti rispetto a quelli di mercato.		
Qualificazione dei laboratori per la classificazione dei rifiuti.		
Monitorare che la gestione, verifica o campionamento delle emissioni affidata a terze parti sia effettuata nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni autorizzative.		
Monitoraggio sulle attività svolte da fornitori nell'ambito della gestione del materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali.		

Ambito Finanza/Contabilità/Fiscale/Tributario		
Prevedere, ove necessario, il coinvolgimento della competente funzione fiscale, sia in fase di selezione del partner, che nelle successive fasi, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.		
Previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.		
Definizione delle modalità di verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori; (ii) le anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio).		
Definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: - la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica; - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; - le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).		
Definizione delle modalità di verifica circa: - la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura; - la correttezza delle registrazioni contabili svolte; - il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.		
Definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto principali utilizzati.		
Verificare le anagrafiche fornitori, al fine di verificare la presenza di fornitori inseriti in black-list, le richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi), la correttezza del calcolo delle imposte e l'approvazione formale della documentazione a supporto. Non consentire di intrattenere rapporti con le persone inserite nelle apposite black-list predisposte nell'ambito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dell'Unione Europea e di altre istituzioni quali l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e diffuse dall'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia.		
Consentire il ricorso al denaro contante solo nei limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio.		
Svolgimento di specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento"		
Tenere sempre traccia scritta e trasparente dei pagamenti e delle operazioni finanziarie effettuate.		

Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 6, comma 4, lett. e) del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo, ecc.).		
Ambito Sistemi informativi		
Divulgazione ai terzi del Regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e delle Linee guida sulla gestione corretta delle password di accesso alla rete aziendale.		
Attuare specifiche attività di formazione ed aggiornamento sulle procedure aziendali di sicurezza del sistema informatico per i terzi		
Garantire la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione da software pericoloso volti a garantire la sicurezza nello scambio delle informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi.		
Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni.		
Garantire che l'accesso ai servizi di rete avvenga esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e che siano definite restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete, anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla terza parte stessa.		
Identificare i ruoli e le responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni ed i relativi principi di classificazione degli outsourcer informatici		
Garantire la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione con terzi.		
Prevedere delle liste di controllo dei terzi abilitati all'accesso ai sistemi e delle autorizzazioni rilasciate agli stessi.		
Implementare uno strumento di controllo (canali gestionali; analisi report/trend incidenti ed azioni preventive) che definisca le modalità di trattamento di incidenti informatici ovvero problemi di sicurezza che coinvolgano terze parti.		
Disporre l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente.		
Prevedere l'obbligo della restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i terzi al momento della conclusione del contratto.		
Nel caso in cui le attività siano svolte da un outsourcer, identificazione di una figura aziendale che svolga attività di monitoraggio specifica sui report prodotti dall'outsourcer ovvero ottenga report di terze parti al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo previsti per l'area in oggetto.		
Elaborare clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale.		
Definizione e verifica periodica dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori.		

Promuovere l'utilizzo di sistemi crittografici nella creazione, emissione, archiviazione, conservazione, divulgazione, immissione in rete informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.		
Verifica dei requisiti di base comuni per la sicurezza informatica delle terze parti: I. Governare il rischio di terze parti stabilendo ruoli e responsabilità chiari all'interno dell'organizzazione, nonché definendo i risk owner. II. Sviluppare l'alfabetizzazione informatica e l'educazione dei dipendenti che gestiscono terze parti. III. Stabilire controlli di accesso e gestione delle risorse critiche per quanto riguarda sia i dipendenti sia gli appaltatori di terze parti. IV. Implementare la gestione delle modifiche e della configurazione dei sistemi in particolare in termini di risorse, informazioni e strutture che rientrano nell'ambito di coinvolgimento della terza parte. V. Richiedere ai fornitori sistemi, servizi e interfacce sicuri by default e by design. VI. Mantenere i meccanismi di risposta e ripristino assicurando che la gestione degli incidenti, la gestione della continuità operativa (Business Continuity Management – BCM) e la pianificazione del ripristino di emergenza (Disaster Recovery Plan -DRP) siano in atto, aggiornate e testate regolarmente seguendo scenari derivati dall'intelligence e dall'analisi degli impatti. VII. Proteggere le informazioni critiche in conformità alle normative e alle politiche vigenti. VIII. Proteggere gli ambienti operativi e fisici utilizzando le principali pratiche di sicurezza. IX. Implementare un ciclo di vita di sviluppo sicuro di prodotti, sistemi e strumenti. X. Fornire supporto per la gestione delle vulnerabilità e l'applicazione di patch.		

Avv. Luigi Pecorario